



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 9/2021

**FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE
CONCESSA AL DIPENDENTE SIA PER USO LAVORATIVO CHE
PER USO PRIVATO**

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), all'art. 1, comma 632, ha introdotto nuove regole da utilizzare in sede di calcolo della tassazione dell'auto aziendale usata dal dipendente sia per l'attività lavorativa che per uso personale.

Per il 2021, le percentuali di fringe benefit sono ulteriormente inasprite.

I fringe benefits costituiscono dei benefici aggiuntivi rispetto alla retribuzione principale e sono considerati dei regali marginali concessi a determinati soggetti.

A differenza della retribuzione, costituiscono dei compensi corrisposti in natura ex articoli 51 e 52 del D.P.R. 917/1986, e sono riconosciuti dal datore di lavoro o committente ai suoi dipendenti o collaboratori.

Il beneficio tassabile si quantifica in misura forfetaria per le auto aziendali a uso sia aziendale che extraaziendale, per presunzione legale, indipendentemente dagli effettivi costi di impiego del veicolo e dalla percorrenza reale effettuati dal lavoratore (articolo 51, comma 4, lettera a), del T.U.I.R.).

Vecchie regole per i fringe benefit fino al 30 giugno 2020

Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30/06/2020, è lo stesso legislatore che dispone l'applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà a "vivere" per tutta la durata del contratto, così come precedentemente inteso.

Nuove regole per i fringe benefit dal 1° luglio 2020

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), all'art. 1, comma 632, ha previsto modifiche alle aliquote di calcolo della tassazione dell'auto usata dal dipendente sia per l'attività lavorativa che per uso personale.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° luglio 2020.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del computo, occorrerà considerare l'entità delle emissioni di anidride carbonica (CO₂).

In sostanza, vengono penalizzati i veicoli a maggior incidenza di inquinamento.

Per mezzi di nuova immatricolazione si intendono gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020) secondo quanto ha precisato la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 46/E.

La percentuale del fringe benefit auto, con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, è determinata in misura crescente in proporzione inversa rispetto al grado di emissione di anidride carbonica.

Sono stati individuate 4 differenti percentuali in relazione a ciascuno dei 4 scaglioni di imponibile costituito dall'entità di CO₂:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021, rimangono invariate le percentuali del fringe benefit auto per i soli veicoli con emissioni di CO₂ sino a 160g/km, mentre per gli altri aumentano di dieci punti percentuali.

Il fringe benefit auto 2021 ammonta al:

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km.

Deducibilità per l'impresa

Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare ex articolo 164 del T.U.I.R.) e non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti.

Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta e quindi per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (almeno 184 giorni).

Ai fini in esame, non è necessario che l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore.

Nuove tabelle ACI 2021

Con la pubblicazione nel S.O. n. 42 alla G.U. 22.12.2020, n. 317, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli che valgono per il periodo di imposta 2021.

Le tabelle ACI 2021 riportano distintamente il costo chilometrico di esercizio, IVA inclusa, per ogni tipologia e marca di autovettura, motociclo e ciclomotore.

Gli autoveicoli sono distinti in ben 11 categorie:

1. autoveicoli a benzina in produzione
2. autoveicoli a gasolio in produzione
3. autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
4. autoveicoli ibrido-benzina ibrido-gasolio in produzione
5. autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
6. autoveicoli a benzina fuori produzione
7. autoveicoli a gasolio fuori produzione
8. autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
9. autoveicoli ibrido benzina ibrido gasolio fuori produzione
10. autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in fuori produzione
11. motoveicoli

In tali tabelle, sono dedicate ben 4 colonne al fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione annuale dei redditi a seconda della percentuale utilizzata per la sua determinazione: 25%, 30%, 50%, 60%.

L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità